

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1972

Riconoscimento del servizio prestato dal personale non insegnante degli istituti e scuole di ogni ordine e grado vincitore di concorso riservato

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle scuole e istituti di primo e secondo grado il personale non insegnante dipendente dal Ministero della pubblica istruzione viene reclutato mediante concorsi locali indetti dai presidi per posti non di ruolo.

Per la sistemazione in ruolo debbono essere approvate leggi come ad esempio la n. 1282 e la n. 32 che prevedono dopo un periodo di sei anni ridotti a due per gli ex combattenti e categorie assimilate l'assunzione nei ruoli ordinari e per certe categorie, mediante esame colloquio.

Da quanto esposto, risulta completamente in che situazione si viene a trovare il personale degli istituti a differenza di quanto avviene negli enti locali ed in molte altre amministrazioni dove l'assunzione avviene solo per concorso nazionale.

Da quanto esponiamo qui di seguito, si appalesa ancor maggiormente in quale stato di ingiustizia e di sperequazione si trovi del personale che ha superato prove di esame, tenendo presente che il concorso sottocitato è l'unico bandito finora dal 1963.

In base all'articolo 19 della legge n. 1282 (Riordinamento dei servizi e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e istituti tecnici e professionali) veniva indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1963 un concorso nazionale per n. 174 posti di applicato aggiunto di segreteria, riservato al personale in servizio negli istituti tecnici e professionali.

Questo concorso non venne espletato con grave danno della carriera.

Successivamente, sempre in base al detto articolo 19, venne con decreto ministeriale 30 dicembre 1964 bandito un concorso per titoli ed esami a n. 373 posti di applicato aggiunto, riservato al personale in servizio alla data del decreto.

In data 2 marzo 1967 i concorrenti sono stati invitati a sostenere la prova scritta per il giorno 24 marzo 1967.

Le prove orali iniziarono nel mese di dicembre del 1967 e terminarono nel mese di maggio del 1968.

Il decreto ministeriale (9 luglio 1968), che riportava la graduatoria dei vincitori del

concorso fu registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1968.

Il Ministero ha comunicato in data 17 gennaio 1969 che la nomina aveva effetto dal 1° ottobre 1968.

Lo stesso Ministero però ha inviato alla Corte dei conti alcuni decreti sonda che portavano, oltre alla data del 1° ottobre 1968, anche un riconoscimento ai soli fini giuridici (carriera) con data 1° gennaio 1965.

Questi decreti, nonostante l'insistenza del Ministero, non vennero registrati.

Al fine di evitare questi inconvenienti, in considerazione del sistema di reclutamento ed anche per premiare il sacrificio sostenuto per partecipare al concorso, si rende opportuno un provvedimento legislativo che possa sanare una situazione di disagio.

Questo è solo un esempio dei tanti e non si vuole risolverlo con un provvedimento particolare; può servire ad illustrare una situazione che deve essere risolta a favore di tutti coloro che si trovano in dette condizioni e che appartengono ad istituti e scuole di primo e secondo grado.

Concorso per n. 174 posti di applicato aggiunto di segreteria negli istituti tecnici e professionali bandito con decreto ministeriale 1° giugno 1963: data di presentazione domande 16 settembre 1963; riaperto concorso con decreto ministeriale 30 dicembre 1964: data di presentazione domande 10 ottobre 1966; prova scritta 24 marzo 1967; prova orale dicembre 1967-maggio 1968; data di inquadramento 1° ottobre 1968.

Sono passati quindi dalla data del 1° giugno 1963 oltre cinque anni e dal 30 dicembre 1964 quasi quattro anni, tutto ciò a danno della carriera.

A parte il primo periodo sembra logico sotto qualsiasi profilo che l'inquadramento debba decorrere dal 1° gennaio 1965.

L'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, dispone che il servizio prestato dagli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di insegnante non di ruolo, fino ad un massimo di quattro anni, dà diritto, nella seconda classe di stipendio ed in quelle successive, all'anticipazione per altrettanti anni degli aumenti periodici di stipendio, la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe.

Da questa disposizione si arguisce che per del personale insegnante lo Stato riconosce un numero di anni senza un motivo veramente specifico.

A maggior ragione e per i seguenti motivi lo Stato dovrebbe riconoscere al personale del presente disegno di legge il periodo che intercorre dalla data del decreto che bandisce il concorso alla nomina in ruolo:

1) il concorso è riservato (cioè può partecipare solo personale in servizio prima dell'emanazione del bando);

2) il sistema di reclutamento (poiché anche volendo, l'interessato non ha la possibilità di sostenere concorsi banditi con una certa frequenza);

3) l'assurdo inquadramento.

Due persone sostenendo lo stesso concorso e di cui una vincitrice (inquadrata il 1° ottobre 1968) e una per il compimento di anni 6 di servizio viene, sebbene non abbia superato le prove del concorso sopra citato, inquadrata prima del 1° ottobre 1968.

Questa situazione è tanto più illogica in quanto la domanda per partecipare al concorso è stata presentata in data 10 ottobre 1966.

Ci sembra, quindi, che questo tipo di concorso debba avere la funzione di sistemare il personale in servizio dando il giusto riconoscimento ai migliori.

Si sottopone il disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale non insegnante degli istituti e scuole di ogni ordine e grado vincitore di concorso per titoli ed esami, riservato ai dipendenti in servizio, viene, ai soli fini giuridici, riconosciuto il servizio prestato dalla data di emanazione del decreto ministeriale che bandisce il concorso.

Art. 2.

Gli impiegati già vincitori di concorso per titoli ed esami, conseguono, a domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il beneficio previsto dall'articolo 1.

Per i vincitori di concorso dopo l'entrata in vigore della presente legge il beneficio viene riconosciuto d'ufficio.